

COMUNE DI AVIGLIANO

STATUTO

Delibera n. 16 del 9/7/2001.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Criteria e principi fondamentali

1. Il Comune di Avigliano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni collettivi, all'affermazione dei valori umani, culturali, storici ed ambientali, al superamento degli stati di svantaggio e di disagio ed alla reale integrazione territoriale con la valorizzazione delle diverse specificità.
3. Il Comune si ispira ai principi di equità e di solidarietà, della partecipazione popolare, del decentramento amministrativo, del pluralismo funzionale; impronta la propria azione ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza e si affida al metodo della programmazione per l'impiego razionale delle risorse.

Articolo 2

Territorio

1. Il Comune ha un proprio territorio delimitato da apposito piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Esso comprende le frazioni geografiche di Avigliano, capoluogo, Lagopesole, Possidente e Sant'Angelo.

3. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è istituita nella frazione capoluogo.

4. Il Comune ha una Delegazione con sede nella frazione Lagopesole.

5. Uffici decentrati sono istituiti anche nelle frazioni di Possidente e Sant'Angelo ed in altre località del territorio comunale secondo i criteri previsti dal regolamento.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'emblema del Comune è una raffigurazione costituita da un albero di nocelle con due leoni rampanti, sovrastati da una corona turrata.

Articolo 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il Comune concorre, inoltre, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, tramite il coordinamento della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. In collaborazione con la Comunità Montana favorisce ogni iniziativa volta al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane ed ambientali presenti nel territorio comunale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 5

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, valorizzando il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei loro diritti.
2. Il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, organizza servizi ed uffici informativi e favorisce l'attività delle associazioni e dei comitati presenti sul proprio territorio, anche su base di frazioni o di quartiere.
3. A tal fine sono istituite, con compiti propositivi e consultivi, le commissioni riguardanti la pari opportunità fra uomo e donna, la condizione giovanile, la terza età.
4. E' istituito, altresì, l'Albo delle forme associative.
5. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali.
6. Il regolamento disciplinerà i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento degli istituti di partecipazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 6

Consulte permanenti

1. Al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche, sociali e culturali operanti nel territorio comunale, sono istituite le seguenti consulte permanenti:

- 1) Assetto del territorio, urbanistica ed ambiente;
- 2) Servizi sociali, cultura e tempo libero;
- 3) Attività produttive ed economiche.

2. L'attività e l'organizzazione delle consulte permanenti sono disciplinate dal regolamento, che preciserà gli atti per i quali la richiesta dei pareri preventivi sarà obbligatoria.

Articolo 7

Comitato delle frazioni decentrate

1. In considerazione della peculiare distribuzione della popolazione sul territorio, il Comune promuove la costituzione del Comitato delle frazioni decentrate quale principale organismo di partecipazione a carattere territoriale.

2. Il Comitato ha un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale ed ha sede in una frazione diversa dal capoluogo.

3. Sono organi del Comitato delle frazioni decentrate:

- l'Assemblea;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente.

4. Il Presidente rappresenta il Comitato e cura i rapporti con l'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Competenze del comitato delle frazioni decentrate

1. Il Comitato delle frazioni decentrate esprime:
 - proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali.

2. Spetta in particolare al Comitato formulare proposte e pareri per la formazione del bilancio comunale di previsione, dei piani pluriennali di sviluppo, nonché dei programmi concernenti le opere pubbliche, i piani urbanistici, produttivi e commerciali del territorio, proporre al Consiglio comunale forme di consultazione popolare di cui al successivo articolo 11.

3. Il regolamento preciserà gli atti per i quali la richiesta dei pareri preventivi sarà obbligatoria.

Articolo 9

Collaborazione dei cittadini ed azione popolare

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al comma precedente formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

3. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

4. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Articolo 10

Istanze, petizioni, proposte e pubblicità degli atti

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanza, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi secondo le modalità previste dal regolamento.

2. E' istituito l'Ufficio per l'informazione e per la tutela dei diritti dei cittadini, il cui responsabile è il Segretario comunale.

3. Tutti i cittadini, singoli od associati, che si ritengano lesi da un comportamento attivo od omissivo dell'Amministrazione comunale e della sua struttura o che, comunque, abbiano necessità di essere informati sul procedimento amministrativo, hanno diritto di rivolgersi al predetto Ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Articolo 11

Effetti e disciplina del referendum consultivo

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
 - tributi locali;
 - atti di bilancio;
 - norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano un ottavo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il referendum è valido qualora partecipi alla consultazione la metà più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
8. Il quesito si intende approvato quando la risposta affermativa abbia riportato la maggioranza dei voti validi espressi.
9. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro trenta giorni, dalla proclamazione del risultato, la deliberazione del quesito sottoposto a referendum.

Articolo 12

Consultazione

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum, sia per il tramite degli organismi di partecipazione, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di esse o porzioni di territorio su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
2. Sull'ammissibilità della consultazione decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità previste dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Articolo 13

Difensore civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale, può essere istituito, mediante la stipula di un'apposita convenzione con altri comuni facenti parte della Comunità Montana "Alto Basento", l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14
Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio comunale.

Articolo 15
Ruolo e competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere

pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincie, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata per legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 16

Consiglieri comunali e gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dal presente Statuto.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato secondo la legislazione vigente ed il regolamento degli organi istituzionali.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
5. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.
6. Può costituire un Gruppo consiliare anche un solo Consigliere, che è anche capogruppo.
7. Il Consigliere che esce dal Gruppo della lista nella quale è stato eletto entra a far parte del Gruppo misto.
8. Ciascun Gruppo comunica al Segretario comunale il nome del capogruppo entro il terzo giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più votato del gruppo.

Articolo 17

Commissione dei capigruppo

1. E' istituita la Commissione dei capigruppo, presieduta dal Sindaco e composta da tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
2. La Commissione dei capigruppo garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri e mantiene i rapporti con i Gruppi.
3. Spetta alla Commissione dei capigruppo di predisporre il calendario di attività del Consiglio e di coordinare il lavoro del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
4. Il Sindaco formula l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio, sentita la Commissione dei capigruppo, che valuta anche istanze e petizioni di cui al precedente articolo 10.

Articolo 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce proprie Commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni consiliari e della Commissione dei capigruppo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Articolo 19

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano, che è colui che ha conseguito, nella sua elezione il miglior risultato elettorale complessivo.
3. In caso di assenza ed impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Sindaco.
4. Durante le sedute consiliari, in caso di assenza anche del Vice Sindaco, il Consiglio è presieduto dall'Assessore anziano che è l'Assessore più anziano di età.

Articolo 20

Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 21

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede rispettivamente il Vice Sindaco o l'Assessore anziano.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 22

Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
E' Assessore anziano l'Assessore più anziano di età.

All'Assessore anziano, in assenza del Vice Sindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite e può essere revocata in qualsiasi momento.

A partire dalla 1^a tornata elettorale successiva all'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere ulteriormente nominato Assessore.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 23

Ruolo e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Svolge, inoltre, i seguenti altri compiti:
 - ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto su autorizzazione della Giunta;
 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine alla gestione economico-finanziaria ed agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - nomina rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, sentiti i capigruppo consiliari, quando non provvede il Consiglio comunale;
 - convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
 - coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;

- presiede la Commissione di disciplina ed adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale o ai dirigenti;
 - impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica ai trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - ha facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario comunale o ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
 - fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
-
- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
 - rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta nonché gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - adotta ordinanze ordinarie;
 - promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;
 - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - coordina le funzioni di controllo che i revisori dei conti comunali esercitano nei confronti delle istituzioni;
 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio

comunale;

- convoca e presiede la Commissione dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presieduti;
 - propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta;
 - ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;
-
- delega normalmente particolari specifiche attribuzioni, che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli Assessori e/o ai Consiglieri comunali;
 - delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario comunale o ai dirigenti;
 - riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio;
 - informa i capigruppo consiliari sui chiarimenti riguardanti le deliberazioni consiliari da trasmettere al CO.RE.CO..

4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge, il cui svolgimento è affidato agli uffici, ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, di edilizia e di Polizia locale.

5. Il Sindaco può conferire la delega per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI

Articolo 24

Funzioni ed attribuzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei capi servizio e ne coordina le attività;
 - cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
 - partecipa alla riunioni della Giunta e del Consiglio.

2. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

3. Adotta i seguenti atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna, sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati:
 - presiede, in mancanza di dirigenti, le Commissioni dei concorsi per le assunzioni e per le gare di appalto;
 - adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
 - sottoscrive i mandati di pagamento;

- esegue gli atti della Giunta relativi a liquidazione di compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento;
- cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
- adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
- partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;
- esprime di propria iniziativa, o su richiesta, pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge;
- esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi ed adotta ogni altra iniziativa per il miglior andamento degli stessi;
- presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
- provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura;
- propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
- esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi;
- sovrintende alle attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale e predispone adeguati strumenti di controllo;
- concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
- partecipa direttamente, o attraverso proprio delegato, alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
- riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta;

- presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- rilascia documenti, notizie e permessi di accesso alle strutture a cittadini e Consiglieri comunali nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione di trasparenza;
- provvede all'attestazione, su dichiarazione dei messi, delle avvenute pubblicazioni all'albo e dell'esecutività di provvedimenti ed atti;
- sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
- riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

4. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatagli.

5. E' responsabile, unitamente al funzionario o responsabile di ufficio preposto, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle direttive del Sindaco.

6. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli, nonché sostituendolo nei casi di vacanza o assenza.

Articolo 25

Dirigenti

1. L'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente viene disciplinata dal regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla

qualifica da ricoprire. La durata del contratto ed i requisiti per l'assunzione sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 26

Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici sono organizzati, in armonia delle norme contrattuali e nel rispetto delle relazioni sindacali, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite.
3. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione delle strutture sul territorio, salvaguardando l'unitarietà di direzione dei servizi, e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 27

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi deve avvenire nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici, che deve contenere l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e del personale, il piano finanziario di investimento e di gestione, le finalità che si intendono perseguire. Detto piano costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
5. L'Amministrazione comunale indice la conferenza annuale dei servizi.
6. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono oggetto di apposito regolamento.

Articolo 28

Convenzioni, consorzi e accordi di programma

1. Per la promozione e l'attuazione di forme associative e di cooperazione il Comune può stipulare convenzioni, costituire consorzi e concludere accordi di programma sulla base e con le modalità previste dagli articoli 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 29

Ordinamento finanziario e patrimoniale

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle

tariffe.

4. I trasferimenti erariali devono rispettare il principio della perequazione e devono garantire i servizi pubblici indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.

5. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 30

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro i termini di legge. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio, redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché del bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

3. Il Comune assume adeguate iniziative volte ad informare la comunità amministrata sulle scelte che formano il piano finanziario degli interventi annuali e pluriennali.

Articolo 31

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, al quale si accompagna la relazione illustrativa della Giunta comunale, che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

Articolo 32

Revisione economico-finanziaria

1. In Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Collegio dei revisori, osservando le norme di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

2. Le modalità dell'elezione e della scelta, la durata in carica, la revoca e la decadenza dei revisori sono stabiliti dalla legge.

3. I revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta, se richiesti.

4. Oltre a redigere la relazione di cui all'articolo 57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Collegio dei revisori, entro il 30 giugno, riferisce al Consiglio circa l'andamento generale dei servizi comunali e l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti nel bilancio annuale, denunciando eventuali irregolarità di gestione accertate o denunciate ai sensi del successivo comma.

5. Ogni Consigliere può denunciare al Collegio dei revisori, con adeguate motivazioni o documentazioni, fatti inerenti la gestione del Comune che ritenga censurabili. Quando la denuncia provenga da un terzo dei Consiglieri assegnati, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Articolo 33

Forme di controllo economico interno alla gestione

1. Con apposito regolamento di contabilità sono adottate norme specifiche:

- per la revisione economica dei costi dei singoli servizi;
- per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
- per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei revisori, nei limiti predeterminati dal precedente articolo 32.

2. La revisione economica dei costi prevede:

- a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per programmi ed interventi;
- b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. Il Sindaco può disporre, tramite il Segretario comunale, operazioni periodiche di controllo economico-finanziario per verificare l'andamento della spesa e l'adeguatezza dei fondi stanziati in bilancio relativi ai diversi servizi comunali.

4. Qualora i dati del controllo economico-finanziario facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, apposito provvedimento di riequilibrio nei modi e termini di cui all'articolo 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 34

Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Il Comune ha un Albo delle imprese e dei fornitori disciplinato da apposito regolamento, nel quale sono

iscritte le ditte per tipologia di lavori e forniture.

3. Fino a quando non sarà emanata la disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si osservano le disposizioni vigenti in materia e quelle contenute nell'apposito regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale, salvo quanto prescritto dalla legge, procede all'approvazione dei regolamenti previsti dagli articoli precedenti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Fino all'adozione del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali, le deliberazioni consiliari con le quali si approvano il bilancio annuale e pluriennale ed annessa relazione previsionale e programmatica, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari ed i regolamenti, nel caso che siano adottate in seconda convocazione, devono riportare il voto favorevole di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 36

Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, salva richiesta dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Articolo 37

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.